



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 luglio 2007 (12.07)
(OR. en)**

11777/07

**ENV 401
ENT 91
ONU 45**

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente: Per il Segretario Generale della Commissione europea, signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore

Data di ricezione: 11 luglio 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Raccomandazione della Commissione al Consiglio riguardante le proposte di emendamento dell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) avanzate a nome della Comunità europea unitamente agli Stati membri

Si allega per le delegazioni il documento della Commissione SEC(2007) 972 definitivo.

All.: SEC(2007)972 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.7.2007
SEC(2007)972 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**riguardante le proposte di emendamento dell'allegato A della convenzione di
Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) avanzate a nome della
Comunità europea unitamente agli Stati membri**

A. RELAZIONE

1. La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) (di seguito "la convenzione") è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è finalizzata a tutelare la salute umana e l'ambiente contro gli effetti degli inquinanti organici persistenti. La convenzione fornisce un quadro generale, basato sul principio di precauzione, per l'eliminazione della produzione, dell'uso, dell'importazione ed esportazione dei primi 12 POP prioritari, per la loro manipolazione e smaltimento in condizioni di sicurezza e infine per l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di alcuni POP derivanti da produzione non intenzionale.
2. La Comunità europea e gran parte degli Stati membri sono Parti della convenzione¹.
3. A norma dell'articolo 8 della convenzione, ciascuna Parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati della convenzione. Dopo un esame tecnico, l'iter prevede che la conferenza delle Parti possa decidere se includere o meno la sostanza chimica interessata negli allegati della convenzione, specificando eventualmente le relative misure di controllo, secondo la procedura definita nell'articolo 22, paragrafo 4, riguardante la modifica degli allegati. Sulla base dell'obbligo di stretta cooperazione ai fini di una rappresentanza unitaria della Comunità nelle sedi internazionali, le proposte in questione devono essere presentate dalla Comunità unitamente agli Stati membri.
4. Al fine di avviare le procedure in vista dei negoziati sugli eventuali emendamenti agli allegati della convenzione, nel 2005 e nel 2006 la Commissione, per le questioni che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, ha presentato al segretario esecutivo della convenzione, per conto della Comunità e insieme agli Stati membri che sono Parte della convenzione, la proposta di modificare gli allegati pertinenti della convenzione inserendovi le seguenti sostanze: esabromodifenile, clordecone, ottabromodifenil etere, pentaclorobenzene e paraffine clorurate (cloroparaffine) a catena corta.

¹ Nell'ambito del Working Party of International Environmental Issues del 9 gennaio 2007, la Commissione ha ribadito che tutti gli Stati membri sono tenuti a ratificare al più presto la convenzione di Stoccolma, ricordando inoltre il principio di unitarietà della rappresentanza della Comunità nelle sedi internazionali.

5. Secondo i dati scientifici e i riesami più recenti disponibili, e tenuto conto dell'allegato D della convenzione, l'endosulfan e il trifluralin presentano le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti. Le due sostanze in questione sono state valutate nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari². Ne consegue pertanto che i prodotti fitosanitari contenenti endosulfan devono essere completamente e definitivamente ritirati entro dicembre 2007³, mentre i prodotti fitosanitari contenenti trifluralin dovrebbero essere ritirati, totalmente e definitivamente, entro dicembre 2008⁴. Visto che queste sostanze possono essere trasportate attraverso l'ambiente per lunghe distanze, i provvedimenti adottati a livello nazionale o comunitario non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è dunque necessaria un'azione internazionale di più ampia scala. È pertanto opportuno che la Comunità e gli Stati membri che sono Parte della convenzione propongano di emendare gli allegati interessati della convenzione aggiungendovi le due sostanze indicate.

² GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/58/CE della Commissione (GU L 246 del 2.9.2005, pag. 27).

³ GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.

⁴ La decisione della Commissione riguardante la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio dovrebbe essere adottata tra poco.

B. RACCOMANDAZIONE

Visto quanto precede, la Commissione raccomanda che:

- Al fine di avviare le procedure in vista dei negoziati sul possibile emendamento degli allegati della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP), il Consiglio autorizzi la Commissione, per le questioni che rientrano nelle competenze della Comunità, a presentare al segretario esecutivo della convenzione di Stoccolma, a nome della Comunità, unitamente agli Stati membri che sono Parte della convenzione e in tempo utile per essere discussa alla prossima riunione del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti prevista per novembre 2007, la proposta di modificare gli allegati pertinenti della convenzione aggiungendovi le seguenti sostanze:
 - endosulfan
 - trifluralin.
- La Commissione, unitamente agli Stati membri, provvede a trasmettere al segretariato tutte le informazioni del caso a sostegno delle proposte presentate.